



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barletta, Avv. Luciano Lasaracina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di risarcimento danni da sinistro stradale, iscritta al n. **225** Ruolo Gen. Anno **2022**

Tra

TIZIO, rappresentato e difeso dall'Avv. F. P. Caputo, presso il cui studio in Barletta alla Via Alvisi n. 27 per elezione domiciliato;

-attore-

Contro

CAIO Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. XXXX presso il cui studio in Andria al Viale XX per elezione domiciliata

-convenuta-

Svolgimento del processo

Per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 45, comma 17 e 58, comma 2 della Legge 18/06/2009 n. 69, modificativi dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., dal contenuto della sentenza é stata soppressa l'esposizione dello svolgimento del processo.

Indi, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 2 maggio 2023, come riportate in atti, la causa veniva decisa per i seguenti

Motivi di fatto e di diritto

La domanda avanzata dall'attrice, all'esito dell'attività istruttoria, è fondata, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Rileva questo giudicante che il caso sottoposto al suo esame rientra nel novero della fattispecie prevista dall'art. 19, lett. A) della L. 990/69 che fa riferimento a quei sinistri cagionati da veicoli o natanti "non identificati", ovvero rimasti sconosciuti; il cui onere incombe sul danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

Enunciata tale fondamentale regola di giudizio, giova ricordare ancora che, ex art. 2697 c.p.c., incombe sull'attore anche l'onere di dimostrare la dinamica e la responsabilità del sinistro de quo, nonché la sussistenza e l'entità delle lesioni riportate ed il nesso causale con l'evento dannoso, come riferito, in quanto elementi essenziali sui quali poggia la domanda avanzata.

Ebbene, ciò posto, ritiene questo decidente, alla luce di una valutazione globale degli elementi probatori acquisiti, che parte attorea ha assolto all'onere ad esso facente capo provando: che l'accadimento dannoso è stato determinato da una condotta di guida negligente ed imprudente posta in essere dal conducente dell'autovettura rimasto sconosciuto, il danno ed il nesso causale.

In particolare si ritiene di poter affermare, sulla base della prova testimoniale espletata all'udienza del 03/10/2022, che i testi hanno riferito elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro che, per precisione e concordanza, il giudicante considera attendibili.

Invero, dalle prove è emerso che: 1) in data 14/08/2021 alle ore 13,30 circa, il Sig. TIZIO si trovava su Via

Papa Giovanni XXIII, sul marciapiede centrale che funge da spartitraffico all'altezza del civico n. 1 di Barletta intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali allorquando veniva investito da un'autovettura nera; 2) in particolare, quasi terminato l'attraversamento, sopraggiungeva un'autovettura Peugeot di colore scuro e di ridotte dimensioni la quale, sopraggiungeva viaggiando in direzione Via A. Bruni ed il Sig. TIZIO indietreggiava con il busto per evitare l'impatto con il corpo, purtuttavia il braccio e la mano sinistra impattava contro sul parabrezza dell'automobile procurandosi lesioni; 3) in conseguenza dell'impatto il sig. TIZIO sanguinava copiosamente mentre la vettura investitrice si allontanava dal luogo del sinistro;

4) tale concitata dinamica del sinistro, non consentiva di poter rilevare il numero di targa della vettura la quale, subito dopo l'impatto, si allontanava velocemente dal luogo del sinistro senza neanche prestare i dovuti soccorsi; 4) conseguentemente all'evento al Sig. TIZIO, trasportato al pronto soccorso di Barletta ove gli veniva diagnosticato un *"trauma al polso sinistro con ferita lacero contusa versante volare polso sinistro"*.

Il teste D.A., dichiaratosi teste oculare in quanto *"il giorno 14 agosto 2021, alle ore 13,30 circa, mi trovavo in Via Papa Giovanni XXIII in Barletta, avendo appena imboccato la Via Achille Bruni in quanto avevo appena effettuato una consegna in bicicletta per conto della pasticceria per la quale lavoro"*, allorquando: *"ho visto una autovettura di colore nero che, sempre in Via Papa Giovanni XXIII, viaggiava in direzione opposta alla mia che aveva urtato/colpito il braccio sinistro del ragazzo che in quale momento stava attraversando la strada"* aggiungendo che *"dopo l'investimento vedevo l'autovettura di colore nero che non si fermava ma anzi proseguiva la sua marcia per voltare subito dopo in Via Achille Bruni sinistra in direzione Canosa"*, aggiungendo di essersi avvicinato al malcapitato per prestare i dovuti soccorsi accompagnandolo ad una vicina fontana per ripulire la mano non s

sinistra dal sangue sino a che non sopraggiunse un ragazzo con una macchina cui affidò il ragazzo, precisando il teste come il Cristallo aveva già quasi completamente completato l'attraversamento e che, per evitare l'impatto con il corpo, "indietreggiava di scatto e così evitava l'impatto con il corpo ma non con il braccio e la mano sinistra".

Sovrapponibili sono anche le dichiarazioni rese dall'altro teste, *Sig.ra D.R.*, anch'essa teste oculare in quanto nella circostanza si trovava sul balcone della propria abitazione che si affaccia su via Papa Giovanni XXIII "ed ho potuto vedere l'arrivo di mio figlio TIZIO, il quale, dopo aver parcheggiato la sua autovettura Altea, nel mentre attraversava la strada di casa mia sulle strisce pedonali poste davanti al civico n. 1, veniva investito da un'autovettura nera non molto grande" precisando che "l'autovettura pirata ha colpito in pieno mio figlio con la parte anteriore sinistra e proseguiva la sua marcia senza fermarsi, in direzione via Achille Bruni... vedevo spostarsi all'indietro per evitare l'impatto", per il che, scesa per strada, notava il figlio che sanguinava abbondantemente dal braccio e dal polso sinistro sicché provvide a trasportarlo presso il pronto soccorso di Barletta per le cure del caso.

Ancora il teste D.R. ha dichiarato di non aver assistito al sinistro essendo sopraggiunto subito dopo il suo verificarsi purtuttavia al suo arrivo notava il D. che aiutava il TIZIO "intenti a sciacquare la ferita del braccio e della mano sinistra del TIZIO che perdeva copioso sangue".

La fondatezza della domanda avanzata dall'attore, con riferimento alle lesioni riportate, ha poi trovato riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica medico-legale effettuata dal Dott. M.L. sulla sua persona, il quale ha accertato che le lesioni riportate dalla stessa "per l'adeguatezza della causa lesiva ed il nesso cronologico e causale possono ritenersi essersi prodotte nel corso ed a causa dell'incidente del quale il periziando

fu vittima ed al quale pertanto possono essere riportate quale conseguenza diretta, unica e immediata”.

Esaurito quanto sopra con riferimento *all’an debeat*, passando all’esame del punto relativo al *quantum*, le lesioni lamentate dall’attore sono state notevolmente ridimensionate dal C.T.U..

Infatti, passando ora alla quantificazione del risarcimento derivante dalle lesioni fisiche, non possono che richiamarsi le conclusioni del C.T.U. Dott. M.L. dalle cui risultanze, questo Giudice, non ha ragione di discostarsi.

Quanto alle lesioni riportate al Sig. TIZIO, infatti, lo stesso C.T.U. ha riscontrato una inabilità temporanea di complessivi giorni 45 (quarantacinque), di cui 10 a sub totale al 75%, ulteriori 15 giorni a subtotale al 50% ed ulteriori 15 giorni a parziale mediamente valutati al 25%, con postumi invalidanti permanenti, che, considerata la durata della malattia, lo stesso C.T.U., quantifica nella misura dell’1%, senza influenza sull’attività lavorativa. Ciò posto, il danno alla persona viene determinato come *infra* sulla scorta del sistema più usato dai giudici di merito in armonia con quanto previsto dalla L. 57/01 e successive modifiche e aggiornamenti.

Quindi, per quanto riguarda l’invalidità temporanea totale, la somma viene fissata in € 46,88 al giorno, come aggiornato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25/05/2010, con le proporzionali riduzioni per la invalidità relativa.

Pertanto, nel caso de quo, si determina a titolo di risarcimento i seguenti analitici importi:

- a) € 351,60 a titolo di I.T.P al 75% (ovvero € 35,16 x 10)
- b) € 234,40 a titolo di I.T.P. al 50% (ovvero € 23,44 X 10);
- c) € 234,40 a titolo di I.T.P. al 25% (ovvero € 11,72 X 20);
- d) € 814,36 per I.P. all’1 % (anni 23);
- e) € 601,81 per spese mediche

In ordine alla richiesta di risarcimento a titolo di danno

morale, inteso come la somma delle sofferenze fisiche e psicologiche subite dal danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso, in mancanza di sicuri riferimenti, tale valutazione non può che essere equitativa, pur dovendo tener conto dell'età del soggetto leso, del tipo di lesioni e l'entità degli accertati postumi. Complessivamente, ritiene questo giudice, di commisurare tale pregiudizio in € 355,94 (pari ad 1/4 del danno biologico pari ad € 1.423,76).

Per un totale complessivo, quindi, di € 2.381,51, comprensivo di spese mediche.

Nessuna rivalutazione monetaria va operata, atteso che le somme risultanti dall'applicazione delle "tabelle" sono espresse in moneta al valore attuale.

Su tali importi vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.

La domanda proposta dagli attori, va accolta nei termini sopra precisati, con conseguente condanna della convenuta, al pagamento dei detti importi.

Per ciò che concerne le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della somma riconosciuta e non di quella domandata (D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 art. 6).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barletta, Avv. Luciano Lasaracina, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da T I Z I O , con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti della CAIO Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale Impresa designata per la Puglia a gestire i sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, così dispone:

- 1.** accoglie la domanda avanzata dall'attore perché fondata in fatto e diritto;
- 2.** dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa

esclusiva dell'autovettura rimasta ignota perché dileguatasi subito dopo l'occorso, senza fornire generalità;

3. dichiara la CAIO Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale Impresa designata per la Puglia a gestire i sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, obbligata a risarcire l'attore dei danni alla persona dalla stessa riportati in conseguenza del sinistro de quo;

4. condanna, per l'effetto, la CAIO Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale Impresa designata per la Puglia a gestire i sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore dell'attore TIZIO della somma già rivalutata di € 2.381,51 a titolo di risarcimento danni fisici dalla stessa subiti nel sinistro de quo, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;

5. pone definitivamente a carico della CAIO Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale Impresa designata per la Puglia a gestire i sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada le spese di C.T.U. liquidate in complessivi € 300,00 per fattane anticipazione parte attrice;

6. condanna, altresì, la CAIO Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale Impresa designata per la Puglia a gestire i sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla refusione delle spese del giudizio in favore degli attori, liquidandole complessivamente in € 1.397,00, di cui € 297,00 per spese ed € 1.100,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Barletta, 11 settembre 2023

Il Giudice di Pace
Avv. Luciano Lasaracina